SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2355

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRICCARELLO, FOLLONI, PERLINGIERI, BALLESI, COSTA, CAMO, DEGAUDENZ, DELFINO, ZANOLETTI, FABRIS Pietro, CUSUMANO, SECCHI e TAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1995

Istituzione di un Fondo autonomo per le persone che si dedicano senza vincolo di subordinazione alle cure domestiche della propria famiglia, in attuazione dell'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Il 1995 è stato un anno di grande importanza per il mondo delle donne, soprattutto per gli oltre 9 milioni di esse che a tutt'oggi lavorano in casa.

La sentenza della Corte costituzionale n. 28 del gennaio 1995 ha dichiarato finalmente il pieno valore del lavoro casalingo. Questa storica sentenza viene ancora di più evidenziata da risoluzioni internazionali e dalla grande attenzione che, anche a livello mondiale, quest'anno ha portato al lavoro casalingo anche attraverso le risoluzioni dell'ONU.

È questo il motivo del presente disegno di legge che prendendo l'avvio dalla riforma del sistema pensionistico che delega il Governo ad emanare norme volte ad istituire presso l'INPS un fondo autonomo per le casalinghe prevede una normativa che regolamenti, nel miglior modo possibile, questa «nuova» ma «antica» categoria.

È quindi istituito all'articolo 1 il Fondo e sono precisati i soggetti interessati ad esso. All'articolo 3 si segnala la possibilità di scelta tra almeno cinque classi diverse di contribuzione; all'articolo 5 gli accrediti figurativi, cioè il riconoscimento di contributi versati con un minimo di cinque anni; all'articolo 12 la cumulabilità con l'assegno sociale; all'articolo 14 la delega ai «Centri di vendita convenzionati», cioè la possibilità di accantonare degli abbuoni con l'uso di una moneta elettronica per gli acquisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo e soggetti interessati)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito un Fondo autonomo, di seguito denominato «il Fondo», al quale sono iscritte, su base volontaristica, le persone che si dedicano senza vincolo di subordinazione alle cure domestiche della propria famiglia e che non prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma in forma continuativa e non sono titolari di pensione diretta.

2. Al Fondo confluiscono le provvidenze già presenti in gestioni vigenti per la categoria di cui al comma 1, ovvero che verranno concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia.

3. L'iscrizione alla gestione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa *part time*.

4. I medesimi soggetti acquisiscono il diritto ad aderire ad un Fondo di previdenza complementare, costituito ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le contribuzioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 14 possono, a scelta dell'iscritto, confluire o nello stesso Fondo o nel Fondo di previdenza complementare.

Art. 2.

(Sistema finanziario di gestione)

1. Il sistema finanziario di gestione del Fondo è a capitalizzazione, con costituzione di un patrimonio a gestione separata da quella degli altri fondi previdenziali.

Art. 3.

(Contribuzione)

1. L'iscritto può scegliere, al momento dell'adesione al Fondo, tra cinque diverse classi di contribuzione, indicizzate annualmente in base all'indice del costo della vita, con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta.

2. Le classi di contribuzione, determinate inizialmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere modificate a cadenza quinquennale dall'organo di amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 15.

3. In caso di iscrizione in età superiore a 50 anni, l'iscritto ha facoltà di riscattare fino ad un numero di anni di contribuzione che assicurino il raggiungimento di un'anzianità contributiva di quindici anni al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Una quota di contribuzione, determinata applicando alla classe minima una aliquota determinata dall'INPS, è destinata al finanziamento delle prestazioni di inabilità.

5. A richiesta dell'interessato possono essere destinate alla gestione le contribuzioni derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, anche in caso di telelavoro o di lavoro a domicilio.

6. Le contribuzioni di cui al comma 5, determinate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, confluiscono al presente Fondo, anzichè alla gestione separata istituita dall'articolo 2, comma 26, della stessa legge.

Art. 4.

(Utilizzazione della contribuzione versata in regimi pensionistici obbligatori)

1. Alla data di maturazione dei requisiti nel Fondo, qualora in favore del beneficiario risultino versati contributi nelle gestioni obbligatorie non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, questi ultimi sono utilizzati, a richiesta dell'interessato, per la liquidazione di una pensione supplementare con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 5.

(Accrediti figurativi)

1. Per i trattamenti pensionistici liquidati nel Fondo sono riconosciuti accrediti figurativi, sulla base della classe minima di contribuzione e con onere a carico del bilancio dello Stato, in caso di:

a) maternità;

b) assistenza ad un familiare totalmente inabile;

c) attività di volontariato svolta presso strutture pubbliche.

2. Il riconoscimento figurativo è limitato agli eventi intervenuti dopo l'iscrizione, per un periodo massimo complessivo di cinque anni.

Art. 6.

(Trasferimento della contribuzione in altri Fondi)

1. Qualora, successivamente all'iscrizione nel Fondo, il soggetto venga assicurato in un fondo previdenziale obbligatorio, il montante dei contributi versati è trasferito, a richiesta, nel Fondo medesimo.

Art. 7.

(Prestazioni)

1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:

a) liquidazione della pensione di vecchiaia, secondo la formula di cui all'articolo 9, a partire dal cinquantasettesimo anno di età, a condizione che l'importo di pensione maturato sia almeno pari al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure – senza limiti di importo – al compimento del sessantacinquesimo anno con almeno cinque anni di contribuzione;

b) liquidazione in capitale del montante versato, nel caso di raggiungimento del sessantacinquesimo anno con meno di cinque anni di contribuzione;

c) liquidazione anticipata della pensione di inabilità, secondo la formula di cui all'articolo 9, dopo almeno cinque anni di versamenti;

d) liquidazione della pensione di reversibilità, in caso di morte successiva al pensionamento, secondo la normativa vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora l'interessato abbia esplicitamente optato, all'atto dell'iscrizione al Fondo, per l'erogazione di tale prestazione.

Art. 8.

(Morte senza diritto a pensione)

1. L'iscritto al Fondo può aderire all'assicurazione in caso di morte, senza diritto a pensione, con due diverse modalità:

a) senza restituzione dei contributi versati, con conseguente maggiorazione di rendimento da calcolare secondo tecniche attuariali;

b) con restituzione agli aventi diritto del montante dei contributi versati rivalutati.

Art. 9.

(Formula di pensione)

1. L'importo della pensione di vecchiaia nel Fondo è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di conversione determinato in base alla mortalità della popolazione assicurata e tenuto conto dell'opzione relativa alla reversibilità delle prestazioni. In sede di prima applicazione i coefficienti di conversione sono quelli indicati in tabelle all'uopo predisposte dall'INPS.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il montante individuale dei contributi versati all'età del pensionamento, convertito in rendita vitalizia, è calcolato sulla base dei rendimenti effettivamente realizzati nella gestione del patrimonio del Fondo.

3. L'importo della pensione di inabilità l'importo della rendita corrispondente al montante effettivamente accumulato è determinato con riferimento al coefficiente relativo all'età di 57 anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore a 57.

Art. 10.

(Indicizzazione)

1. La rendita è rivalutata annualmente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'organo di amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 15, può deliberare modifiche del tasso di indicizzazione nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanziario sulla cui base sono calcolati i coefficienti di conversione di cui al comma 1 dell'articolo 9.

Art. 11.

(Deducibilità fiscale)

1. I contributi sono fiscalmente detraibili nella misura prevista dalla normativa vi-

gente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'aliquota del 22 per cento, entro un limite annuo di lire 5.000.000, utilizzabile dall'assicurato o da altro soggetto di cui l'assicurato risulti fiscalmente a carico.

2. Il limite annuo di cui al comma 1 è ridotto a lire 2.500.000 qualora l'altro soggetto partecipi a forme pensionistiche individuali.

Art. 12.

(Cumulabilità con l'assegno sociale)

1. Agli effetti del conferimento, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non concorre a formare reddito la pensione di vecchiaia liquidata nel Fondo, in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo dell'assegno sociale.

Art. 13.

(Costi di gestione)

1. Sulla contribuzione al Fondo è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità industriale, con verifica di congruità a cadenza quinquennale.

Art. 14.

(Delega ai «Centri vendita convenzionati»)

1. L'iscritto al Fondo può delegare i «Centri vendita convenzionati» al versamento al Fondo stesso dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica, fino ad un importo massimo di 3 milioni annui, compresi nel limite complessivo di 5 milioni annui di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. I versamenti disposti secondo le modalità indicate al comma 1 rientrano, per le

aziende erogatrici, nei costi generali e, per i percepienti, non costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 15.

(Comitato amministratore)

1. Al Fondo sovraintende un Comitato amministratore composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria regolarmente costituite ed aventi maggiore rilevanza sul territorio nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente. Il Presidente è eletto dal Comitato tra quelli designati dalle associazioni della categoria di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'individuazione delle asssociazioni è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto del numero degli iscritti a ciascuna categoria al fine di verificarne la maggiore rappresentatività sul piano nazionale.

3. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:

a) predisporre per il Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, anche sulla base del bilancio tecnico, e consuntivo relativi alla gestione;

b) avanzare proposte in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni, trasmettendole, con proprio motivato parere, al Consiglio di amministrazione;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonchè sull'andamento della gestione, proponendo al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) deliberare, a cadenza quinquennale, sulle modifiche delle classi di contribuzione;

f) deliberare le modifiche del tasso di indicizzazione, nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanziario sulla cui base sono calcolati i coefficienti di conversione di cui all'articolo 9, comma 1;

g) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni della gestione.

Art. 16.

(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni)

1. Avverso i provvedimenti adottati in tema di contributi e prestazioni, l'iscritto può presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo, di cui all'articolo 15.

2. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

4. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

Art. 17.

(Ridefinizione dell'attuale mutualità pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli importi delle rendite attualmente in pagamento nella gestione mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono aumentati alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi in base ai quali sono aumentati gli importi delle pensioni sociali per effetto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. I contributi già versati nella gestione mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del

costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira.

3. Dal 1° gennaio 1995, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al comma 2.

4. Gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico del bilancio dello Stato per la parte non coperta dal patrimonio di gestione.

5. All'iscritto alla mutualità pensioni è data facoltà di recesso dall'assicurazione, con riscossione dal valore di riscatto in unica soluzione.

6. Le contribuzioni versate nella gestione mutualità pensioni, rivalutate con le modalità di cui ai commi 2 e 3, possono essere utilizzate all'atto dell'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 1, attraverso il versamento del montante contributivo risultante come premio unico di ingresso, con le stesse modalità previste per i trasferimenti intergestionali.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere conseguente alle disposizioni previste dagli articoli 5 e 17 della presente legge, pari a 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996, si provvede utilizzando le disponibilità di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.